APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione Speciale Spedizionieri Doganali, per l'anno 2003, si richiama la legge 16 luglio 1997, n.230, recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, stabilisce che dalla suddetta data resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera A), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma, che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto

comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS una apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti che la predetta legge assegna all'Istituto ha richiesto la preliminare risoluzione delle questioni di seguito indicate, che è stata fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n.230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n.230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503".

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera A, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni, secondo quanto precisato, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale indipendentemente dalla cancellazione all'albo professionale.

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n.230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del requisito di età (65° dal 1° gennaio 2000) "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Sulla base di parere Ministeriale l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2 (la quota "è conservata"), non implica la cristallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

I periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generale vigenti presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame.

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n.230 dispone che si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera A), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

La richiamata disposizione della legge n.608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requsito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n.608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Poichè la legge n.230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questone se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla legge n.230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n.230, di soppressione del Fondo previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità in quanto iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, nella quale non hanno ancora maturato i richiesti requisiti per la pensione di invalidità, ha espresso parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari dovranno trovare capienza negli stanziamenti già iscritti nell'apposito gestione a esaurimento istituito presso l'INPS.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, si cita l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448, il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in

funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della citata norma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

A conclusione della presente disamina si fa presente che in materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 gia' applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA ART.43 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488

RENDICONTO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato s.pa. si riassume in:

- ❖ mln. 4.426 di ENTRATE
- ❖ mln.4.426 di USCITE
- ❖ 1 mln. di AVANZO PATRIMONIALE

Prima di procedere alla illustrazione delle principali poste del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2003 raffrontate con quelle indicate in sede di previsioni originarie ed aggiornate per il 2003, nonché con quelli riferite al consuntivo 2002;
- la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio in esame.

in milioni di euro

		RENDICONTO 2002	PREVENTIVO 2003		RENDICONTO 2003
			1^ NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
1	AVANZO PATRIMONIALE ALL'1.1.....	1	1	1	1
2	ENTRATE				
	- Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.....	1.007	926	1.080	1.135
	- Quote di partecipazione degli iscritti.....	1	1	1	3
	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Poste correttive e compensative di spese.....	76	4	3	29
	- Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS.....	59	18	23	21
	- Entrate varie.....	-	-	-	-
	- Trasferimenti dalla GIAS.....	3.279	3.458	3.282	3.238
	- Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.422	4.407	4.389	4.426
3	USCITE				
	- Spese per prestazioni istituzionali.....	4.408	4.306	4.363	4.399
	- Trasferimenti passivi.....	2	2	3	3
	- Poste correttive delle entrate correnti.....	-	-	(...)	(...)
	- Oneri finanziari.....	(...)	-	(...)	3
	- Uscite non classificabili in altre voci.....	(...)	-	(...)	(...)
	- Trasferimento ad altre Gestioni dell'INPS.....	7	6	6	6
	- Spese di amministrazione.....	4	13	4	4
	- Interessi passivi sul conto corrente con l'INPS.....	(...)	79	13	10
	- Oneri tributari.....	1	1	-	1
	- Svalutazioni e deprezzamenti.....	(...)	-	-	1
	TOTALE DELLE USCITE.....	4.422	4.407	4.389	4.426
4	AVANZO PATRIMONIALE AL 31.12.....	1	1	1	1

(...) Dato inferiore al milione

Passando al commento delle principali voci di entrata e di spesa che compongono il bilancio, si illustra quanto segue.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti – Il gettito contributivo, per l'anno 2003, ammonta 1.135 mln. (1.007 mln. nel 2002), e sono da riferire:

- per 1.132 mln. ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., dalle varie società nate dallo scorporo di alcune attività dalla predetta azienda, e dalle aziende con dipendenti che hanno conservato l'iscrizione al Fondo speciale FS;
- per 3 mln. ai contributi dovuti per il personale transitato dalle FS all'Istituto;

L'aumento 128 mnl - rispetto l'anno 2002 - è da attribuire allo sviluppo delle retribuzioni dei soggetti iscritti al Fondo conseguente all'entrata in vigore del nuovo contratto di categoria (+137 mln.) e dalla cessazione dei contributi dovuti dalla Ferrovie dello Stato per il pensionamento anticipato concesso ai sensi della legge n. 141/1990(- 9mln.).

Quote di partecipazione degli iscritti – Iscritte per 3 mln. (1 mln. nel 2002) si nel riferiscono al riscatto di periodi scoperti di assicurazione, ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione nonché quelli dovuti per l'accesso alla totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002.

Poste correttive e compensative di spese correnti – Ammontano a 29 mln. con una diminuzione 47 mln. rispetto all'anno 2002 (76 mln.) , e si riferiscono sia al recupero di prestazioni indebite che al riaccredito, da parte delle poste e delle banche, di prestazioni disposte per le quali non è andato a buon fine il pagamento.

Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS – Ammontano a 21 mln. (59 mln. nel 2002) e si riferiscono a valori trasferiti per ricongiunzioni, ai sensi dell'art. 2

della legge n. 29/1979. Il minor trasferimento di contributi (38 mln.) deriva dalla definizione di un minor numero di domande per ricongiunzioni rispetto al 2002, anno nel quale le Sedi hanno perfezionato le numerose richieste presentate negli anni precedenti.

Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Pari a 3.238 mln. (3.279 mln. nel 2002), deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate dell'anno, e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092. Rispetto all'anno precedente l'onere posto a carico Stato ha subito una diminuzione di 41 mln.

Spese per prestazioni istituzionali – Ammontano a 4399 mln., con una diminuzione o di 9 mln., rispetto al dato del 2002 (4.408 mln.). La riduzione di spesa per le prestazioni è conseguente al maggior numero di pensioni eliminate nel 2003 rispetto alle nuove liquidate.

Si fa presente che sulle pensioni del Fondo, in osservanza di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, la perequazione automatica è stata:

- applicata in via previsionale, per l'anno 2003, nella misura del 2,4 per cento;
- confermata, per l'anno 2002, nel 2,7 per cento, come quella provvisoriamente utilizzata, e pertanto, per detto anno, non ha dato luogo ad alcun conguaglio.

Gli oneri pensionistici a carico del Fondo sono al netto della maggiore perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art 69, comma 1 e 2, della legge n.388/2000. Tali oneri - pari 4,7 mln. - sono stati assunti direttamente a carico dello Stato "con specifici finanziamenti", e, conseguentemente, esposti nel bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestioni previdenziali;

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al tipo, al numero, all'importo annuo complessivo e medio delle pensioni corrisposte negli anni 2002 e 2003.

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI IN CORSO DI PAGAMENTO ALLA FINE DEGLI ANNI 2002 E 2003 (*)

Categoria	Numero (a)	Importo complessivo annuo	Importo Medio annuo
ANNO 2002			
Dirette	172.103	3.301.401.751,17	19.071,89
Reversibili	78.191	904.574.639,17	11.568,78
Totale	**251.294**	**4.205.976.390,34**	**16.737,27**
ANNO 2003			
Dirette	172.310	3.373.173.738,75	19.576,19
Reversibili	77.875	906.361.655,55	11.638,67
Totale	**250.185**	**4.279.535.394,30**	**17.105,48**

(*) al netto delle pensioni degli Assuntori Ferroviari che sono a carico della Ferrovie dello Stato Spa.

(a) Nei dati della tabella si è tenuto conto del numero delle pensioni giacenti al 31 dicembre che, con riferimento l'anno 2003, sono 868 (di cui n. 557 di vecchiaia; 11 d'invalidità; n. 300 di reversibilità) il cui importo complessivo di euro 7.945.592,59 è stato considerato come rateo alla fine dell'anno.

Trasferimenti passivi - Pari a 3 mln. (2 mln. nel 2002) si riferiscono alle contribuzioni che il Fondo deve pagare allo Stato e all'Istituto di medicina

sociale , sul gettito dei contributi riscossi, rispettivamente per il finanziamento degli Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale e all'Istituto Italiano di medicina sociale stesso.

Oneri finanziari – Ammontano a 3 mln. e riguardano gli interessi passivi pagati per il ritardo nella liquidazioni delle prestazioni a carico del Fondo.

Trasferimenti ad altre gestioni – Ammontano a 6 mln. (7 mln. nel 2002) e rappresentano i contributi assicurativi a carico del Fondo per la doppia assicurazione del personale navigante di ruolo "da data anteriore al 1.9.1984" da destinare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 41 della legge n, 413/1984. Sono stati determinati sulla scorta della comunicazione delle Ferrovie dello Stato spa inerente le retribuzioni del suddetto personale. La diminuzione di 1 mln. è da attribuire al naturale calo del numero dei soggetti assicurati.

Spese di amministrazione – Quantificate in 4 mln., come nell'anno 2002, sono al netto dell'onere relativo al personale trasferito all'INPS per il quale è previsto un apporto annuo dello Stato, e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite al Fondo per lo svolgimento dei compiti istituzionali in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

Nella tabella che segue si fornisce l'analisi , per grandi aggregati, delle spese sostenute negli anni 2002 e 2003.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE
(In migliaia di euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003
Spese per il personale	8.510	9.000
Spese per servizi affidati ad altri Enti:		
- Amministrazione Postale	1.900	1.223
- Banche e Uffici c/c postali	1.700	1.681
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	490	339
Illuminaz., forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manut. e adattamento stabili strumentali	885	765
Spese per accertamenti sanitari	(...)	(...)
Spese per servizi informatici e ammortamento apparecchiature informatiche	640	803
Altre spese	721	1708
TOTALE	14.846	15.519
Meno :Recuperi	10.737	11.060
Meno : Residui insussistenti passivi	182	199
TOTALE NETTO	3.947	4.260

Interessi passivi sul c/c con l'INPS - Iscritti per 10 mln. (0,5 mln. nel 2002), rappresentano la remunerazione dovuta da parte del Fondo speciale (nella misura del 2,93% stabilita nella Determinazione n. 1827 del Vice Commissario dell'Inps del 30 giugno 2004) alle gestioni attive per le anticipazioni che ricevute nel corso del 2003.

Oneri tributari – Previsti in 1 mln. conseguono all'IRAP - che l'INPS è tenuto a corrispondere sulle retribuzioni per il personale dipendente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgvo. n.446/1997 a seguito della cessazione dei contributi di malattia - e viene attribuita alle gestioni amministrate sulla base del personale che risulta svolgere compiti per l'attività istituzionale del Fondo.

Risultato di esercizio – In relazione alla integrale copertura da parte dello Stato, dello squilibrio gestionale pari a 3.238 mln. (3.279 mln. nel 2002), il risultato di esercizio risulta pari a zero.